



Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante subirrigazione, delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche provenienti dall'attività agrituristica "Masseria Caputa" sita in Lecce alla via Adriatica Km 7,00 – sig.ra Alessandra PALADINI

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";

- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: *"il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31"*;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,....."*;
- l'art.124 del D.Lgs. n.152 del 3/04/2006 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, al primo comma stabilisce che *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati"*;
- il comma 3 del medesimo art.124 del D.Lgs.152/06 stabilisce: *"il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'art.101, commi 1 e 2"*;
- con Regolamento Regionale n.26 del 16/12/2011, la Regione Puglia ha disciplinato gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E. (Abitanti Equivalenti), ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I (Servizio Idrico Integrato) come espressamente riportato nell'art.8 del citato Regolamento;
- l'art.7 comma 2 del R.R. Puglia 26/2011 stabilisce, in esecuzione dell'art. 42 comma 1 della L.R. Puglia n. 24/1983 e s.m.i.: *"I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura."*;
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- con istanza a mezzo pec del 16/03/2016 ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 17/03/2016 al n. 39380 la sig.ra Alessandra PALADINI nata a Lecce il 28/07/1974 nata a Lecce il 25/01/1955 ed ivi residente alla via Della Masseria Caputa n. Snc C.F. PLDL5N55A65E506X, in qualità di titolare dell'attività recettiva (agriturismo) sita in lecce in Località *"Masseria Caputa"* con P.IVA n. 03100460751, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1 lettere: a) *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. n 26/2011;*
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 44313/2016 del 31/03/2016 trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla sig.ra Alessandra PALADINI, allegando la seguente documentazione:
 - Istanza di autorizzazione
 - Relazione tecnica generale sulla raccolta e smaltimento delle acque reflue;
 - Studio Geo - Idrogeologico;
- con nota prot. n. 20174 del 14/04/2016 la Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e tutela venatoria, trasmetteva, in merito alla richiesta di A.U.A. il seguente contributo: *"omissis..... il DPR 59/13, non ha apportato modifiche per quanto concerne le Autorità competenti, già individuate dalla normativa nazionale e regionale, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art.3 comma 1del decreto sopraindicato. Conseguentemente i Comuni continuano, ai sensi dell'art. 42, comma 1della L.R. 24/1983, modificata dalla L.R. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R. 17/2000 e del Regolamento Regionale n. 26/13, ad esercitare le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 A.E., da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura. Nulla osta, pertanto, da parte di questo Servizio al rilascio dell'AUA, previa acquisizione da parte di codesto SUAP dell'autorizzazione allo scarico presso il competente ufficio comunale."*;
- con provvedimento del settore ambiente di questa Amministrazione Comunale, recante prot. n. 0075112/2016 del 27/05/2016, veniva rilasciata e trasmessa al Suap ed al richiedente, l'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante subirrigazione, per le acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche provenienti dall'attività suddetta, con l'obbligo per la sig.ra Alessandra Paladini di osservare determinate prescrizioni;

- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *“spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”*;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”*;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la Legge Regionale n. 24 del 18.12.1983
- il Regolamento Regionale 26 del 16/12/2011;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l'impianto effettua i trattamenti conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 26 del 16/12/2011;
- con istanza a mezzo pec del 16/03/2016 ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 17/03/2016 al n. 39380 la sig.ra Alessandra PALADINI nata a Lecce il 28/07/1974 nata a Lecce il 25/01/1955 ed ivi residente alla via Della Masseria Caputa n. Snc C.F. PLDLN55A65E506X, in qualità di titolare dell'attività recettiva (agriturismo) sita in Lecce in Località *“Masseria Caputa”* con P.IVA n. 03100460751, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1 lettere: a) *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. n 26/2011*;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 44313/2016 del 31/03/2016 trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla sig.ra Alessandra PALADINI, allegando la seguente documentazione:
 - Istanza di autorizzazione
 - Relazione tecnica generale sulla raccolta e smaltimento delle acque reflue;
 - Studio Geo - Idrogeologico;
- con nota prot. n. 20174 del 14/04/2016 la Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e tutela venatoria, trasmetteva, in merito alla richiesta di A.U.A. il seguente contributo: *“omissis..... il DPR 59/13, non ha apportato modifiche per quanto concerne le Autorità competenti, già individuate dalla normativa nazionale e regionale, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art.3 comma 1del decreto sopraindicato. Conseguentemente i Comuni continuano, ai sensi dell'art. 42, comma 1della L.R. 24/1983, modificata dalla L.R. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R. 17/2000 e del Regolamento Regionale n. 26/13, ad esercitare le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 A.E., da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura. Nulla osta, pertanto, da parte di questo Servizio al rilascio dell'AUA, previa acquisizione da parte di codesto SUAP dell'autorizzazione allo scarico presso il competente ufficio comunale.”*;
- con provvedimento del settore ambiente di questa Amministrazione Comunale, recante prot. n. 0075112/2016 del 27/05/2016, veniva rilasciata e trasmessa al Suap ed al richiedente, l'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante subirrigazione, per le acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche provenienti dall'attività suddetta, con l'obbligo per la sig.ra Alessandra Paladini di osservare determinate prescrizioni;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della sig.ra Alessandra PALADINI nata a Lecce il 28/07/1974 nata a Lecce il 25/01/1955 ed ivi residente alla via Della Masseria Caputa n. Snc C.F. PLDLN55A65E506X, in qualità di titolare dell'attività recettiva (agriturismo) sita in Lecce in Località *“Masseria Caputa”* con P.IVA n. 03100460751, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di

cui alla lettera a) del D.P.R. 59/2013 e precisamente: Autorizzazione allo scarico sul suolo mediante subirrigazione delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche provenienti dall'attività recettiva (agriturismo) sita in lecce in Località "Masseria Caputa" con P.IVA n. 03100460751 ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011;

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui alla lettera a) al D.P.R. 59/2013, e precisamente: Autorizzazione allo scarico sul suolo mediante subirrigazione delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche provenienti dall'attività recettiva (agriturismo) sita in lecce in Località "Masseria Caputa" con P.IVA n. 03100460751 ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011 a favore della sig.ra Alessandra PALADINI nata a Lecce il 28/07/1974 nata a Lecce il 25/01/1955 ed ivi residente alla via Della Masseria Caputa n. Snc C.F. PLDLSN55A65E506X, in qualità di titolare dell'attività recettiva (agriturismo) sita in lecce in Località "Masseria Caputa" con P.IVA n. 03100460751;
2. **di prendere atto** dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Settore Ambiente di questa A.C. con provvedimento recante prot. n. 0075112/2016 del 27/05/2016;
3. **di sottoporre** la sig.ra Alessandra PALADINI, con riferimento all'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante subirrigazione delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - il titolare dello scarico, dovrà realizzare tutte le necessarie attività, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, con particolare riferimento, in relazione alla tipologia delle acque reflue da scaricare indicate nella documentazione prodotta dalla ditta, atte a:
 - garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti effettuando idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui;
 - garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.L.vo n. 152/2006 Parte Terza e s.m.i. e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
 - effettuare idonea manutenzione della trincea disperdente dei reflui depurati, al fine di assicurare la capacità depurativa del suolo ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante, per assicurare idonee condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza;
 - garantire nel tempo il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di Abitanti Equivalenti;
 - devono essere rispettate le distanze di sicurezza previste dalle normative specifiche per muri perimetrali, pozzi, condotte di acqua potabile e distanza tra il massimo livello della falda ed il fondo della trincea, ecc.;
 - informare, lo sportello SUAP comunale ed il settore scrivente, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
 - la falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
 - lungo l'asse della condotta dovranno essere messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare tali da garantire il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione;
 - i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue di che trattasi, e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.L. vo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i, ovvero dal D.L. vo n. 99/92, con la stessa frequenza, relativamente ai fanghi, indicata al punto 1.2 dell'Allegato 4 del R.R. n. 26/2011;


- dovrà essere effettuata sugli impianti una frequente ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
 - Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificassero tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
 - è fatto sin d'ora obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura (S.I.I.), non appena sia realizzato siffatto servizio pubblico, separando le acque meteoriche da quelle reflue domestiche prima dell'immissione nella condotta;
 - il titolare dello scarico dovrà notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
4. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
5. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
6. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
7. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
9. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
- a) Alla sig.ra Alessandra Paladini;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
 - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - d) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
 - e) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
 - f) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
10. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
11. **dare atto** che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
12. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO
 IL DIRIGENTE
 SETTORE PIANIFICAZIONE E
 SVILUPPO DEL TERRITORIO
 Arch. Maria Antonietta GRECO

F.TO
 IL DIRIGENTE
 SETTORE AMBIENTE
 Arch. Fernando BONOCUORE

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originariamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.

PLANIMETRIA SMALTIMENTO ACQUE NERE



La presente copia
informatica è



Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00069/2016-CDR XIV del 03/06/2016

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 01271-2016 del 03/06/2016

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante subirrigazione, delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche provenienti dall'attività agrituristica "Masseria Caputa" sita in Lecce alla via Adriatica Km 7,00 – sig.ra Alessandra PALADINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 03/06/2016 al 17/06/2016 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 1271 , composta da n° 6 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, li 7 GIU. 2016

Firma e Timbro dell'Ufficio
IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.